



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 24 Aprile 2013

In seduta odierna, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	A
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	A
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 71258/2013 DELIBERAZIONE N. 165

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI LOCALI A SERVIZIO DELLA CASA PER FERIE "M. SERAFINA" SITA A BAGNO DI ROMAGNA IN P.ZZA RICASOLI N° 7. DITTA PROPONENTE: SUORE CLARISSE FRANCESCANE DEL SS. SACRAMENTO. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 03.04.2006 N. 152 OVVERO ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ART. 5 L.R. 20/2000 S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Comune di Bagno di Romagna relativa al **Piano Urbanistico Attuativo** di iniziativa privata, da attuarsi in Centro Storico a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli, all'interno dell'area cortilizia della Casa per ferie "M. Serafina", di proprietà delle Suore Clarisse Francescane del SS. Sacramento, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 21.08.2012 ed assunta al prot. prov.le n. 82562 del 23.08.2012, volta a richiedere i seguenti pareri:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
- formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

1. il Comune di Bagno di Romagna è dotato di Piano Strutturale Comunale (*PSC*), approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 08/11/2006 e di Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21/04/2009;
2. le "Norme Tecniche di Attuazione" (*NTA*) e in particolare l'allegato Csb 5 "Centro Storico di Bagno di Romagna – Analisi e Disciplina Attuativa", del *PSC* del Comune di Bagno di Romagna, individuano e disciplinano la perimetrazione delle Unità Minime d'Intervento soggette a "*Piano di Recupero*", subordinando la realizzazione di nuove costruzioni in Centro Storico:
 - all'individuazione dell'Unità Minima d'Intervento;
 - all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo - Piano di Recupero;

Precisato che con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 15.06.2006, avente ad oggetto "Piano Strutturale Comunale (*PSC*) – Controdeduzioni alle riserve ed alle osservazioni – Richiesta di intesa all'Amministrazione Provinciale", l'Amministrazione Comunale ha accolto in parte l'osservazione n° 63, presentata dal soggetto attuatore, con la quale veniva fatta richiesta:

- di poter edificare all'interno della corte nuovi corpi edilizi per un massimo di circa 1.000 mc., motivandola con la necessità di poter dotare la struttura ricettiva di locali di servizio non attualmente in dotazione;
- di modificare la destinazione d'uso dell'edificio principale, da convitto a casa per ferie;
- di modificare la tipologia d'intervento edilizio del corpo secondario S1, da F1 in F2 ;

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 30/04/2012, avente ad oggetto "*Individuazione Ambito da Assoggettare a Piano di Recupero (art. 27 della L.R. 47/78 e dell'art. 3.5, c. 3, del PSC) posto all'interno del Centro Storico di Bagno di Romagna (UMI n. 82)*";

Constatato che l'area oggetto del Piano di Recupero è così descrivibile:

- il *PSC* la inserisce all'interno dell'Ambito del sistema insediativo del Centro Storico del Comune di Bagno di Romagna e la individua come Unità Minima d'Intervento (*UMI*) n° 82;

- la corte è racchiusa tra il fabbricato principale ed il muro di cinta in pietra alto circa mt. 3,00, di un edificio costruito a metà del XIX secolo e attualmente utilizzato come “Casa per Ferie M. Serafina”;
- all'interno di detta corte, sono presenti dei corpi di fabbrica, anch'essi oggetto d'intervento, che il PSC classifica come superfetazioni e soggetti, in caso di intervento edilizio, a “ristrutturazione edilizia di tipo F2”;

Dato atto che gli elementi salienti che caratterizzano il progetto in oggetto sono così descrivibili:

Il progetto unitario si prefigge lo scopo di riqualificare l'area cortilizia della “Casa per Ferie M. Serafina”, prevedendo:

- la demolizione dei corpi di fabbrica – superfetazioni S1 e S2, ritenuti sia incongrui e privi di valore storico-testimoniale, sia architettonicamente e tipologicamente incoerenti con il corpo principale di epoca storica (metà XIX sec.), vincolato dalla Soprintendenza di Ravenna;
- la costruzione con ampliamento di superficie, rispetto l'esistente da demolire, di nuovi corpi di fabbrica ad uso servizi di foresteria per la casa per ferie, quali nello specifico:
 - Sala da pranzo 40,00 mq.;
 - Salotto 26,84 mq.;
 - Cucina 18,88 mq.;
 - Dispensa 17,40 mq.;
 - Lavanderia e stenditoio 21,40 mq.;
 - Ripostiglio 4,94 mq.;
 - Servizi igienici per ospiti 2,16 + 3,30 mq.;
 - Servizi igienici di servizio 2,85 mq.;

I nuovi corpi di fabbrica verranno realizzati a ridosso del muro di cinta in pietra, che non viene toccato dal progetto se non per spostare il passo carraio esistente; a tal fine, per non superarne la sommità con le coperture dei nuovi edifici, gran parte dell'area della corte verrà abbassata di una quota di circa – 1,70 mt. rispetto all'attuale piano di calpestio.

Alla stessa quota verrà realizzata al centro della corte la sala da pranzo.

Complessivamente, rispetto alla SUL attuale di mq. 68,00, di cui 56,36 mq. verrà demolita, il Piano in oggetto prevede di realizzare complessivamente una SUL di mq. 236,68, comprensiva degli esistenti 11,64 mq..

Relativamente ai parcheggi pertinenziali il Piano è conforme alla norma di RUE art. 8.5, che prevede 1 posto auto ogni camera, per tanto nella corte verranno realizzati n° 12 posti auto, comprensivo del parcheggio per diversamente abili.

Considerando la sua collocazione all'interno del Centro Storico, il Piano non è in grado di realizzare e cedere le necessarie dotazioni standard di Parcheggio pubblico e Verde pubblico attrezzato, che verranno per tanto monetizzati, come previsto dalla norma di RUE art. 8.8.

Nella progettazione architettonica dei nuovi corpi di fabbrica e delle pavimentazioni esterne della corte, si tiene conto delle prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza di Ravenna in merito sia agli stili architettonici che ai materiali da utilizzare che sono congrui al tessuto storico esistente.

Si precisa inoltre che l'area anche se ricompresa nella Zona di Tutela del Paesaggio Fluviale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. c, del PTCP. (Tav. 3), ricadendo all'interno del Centro Storico e del T.U., non è soggetta a tali disposizioni normative.

Preso atto che l'elaborato di ValSAT predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. perviene ad una positiva valutazione del progetto urbanistico proposto non rilevando significatività negli impatti:

A tale proposito qui di seguito si riassume quanto trattato in tale documento:

– posto che il progetto interessa un'area cortilizia di un complesso edilizio vincolato, nella quale si attuerà un intervento di riqualificazione urbana, che prevede la demolizione di corpi incongrui e la realizzazione di nuove strutture edilizie, la valutazione ambientale proposta ha ritenuto di analizzare e individuare i possibili effetti delle trasformazioni sulle seguenti componenti ambientali:

- ▲ impatto paesaggistico: il progetto ha curato attentamente sia la contestualizzazione delle nuove strutture edilizie con il tessuto storico esistente, sia la sistemazione della corte, prevedendo l'utilizzo di materiali compatibili e congrui, accogliendo inoltre le prescrizioni inserite nel parere favorevole della Soprintendenza di Ravenna;
- ▲ suolo e sottosuolo: sono stati effettuati studi e sondaggi geologici che hanno determinato la necessità di realizzare le fondazioni ad una quota di 7/8 mt. di profondità rispetto all'attuale piano di calpestio;
- ▲ rumore: è stato predisposto uno studio di valutazione acustica, che ha evidenziato che l'area ricade in classe III, che le sorgenti di rumore derivano prevalentemente dal traffico presente sulla Via Lungo Savio, le cui onde sonore vengono già ammortizzate dal muro di cinta. Le nuove strutture inserite nel progetto non determinano comunque nuove fonti di rumore emmissive, per migliorare ulteriormente il clima acustico dell'area interessata, dalle fonti di rumore passive, il progetto prevede l'inserimento lungo il muro di cinta di barriere verdi;
- ▲ smaltimento acque e risorse idriche: avendo una funzione di servizio, le nuove strutture che verranno realizzate non andranno ad aumentare gli abitanti equivalenti, pertanto verranno adeguate le fogne nere esistenti per quanto riguarda la cucina e i servizi igienici, mentre per le acque piovane dei pluviali e del piazzale, aumentando le superfici impermeabili, verranno convogliate prima dell'emissione nella fogna pubblica, in una vasca di laminazione, adeguatamente calcolata al fine di ottemperare alle norme sull'invarianza idraulica;

Evidenziato quanto sopra, da tale documento si evince che i possibili impatti negativi rispetto all'ambiente, derivanti dall'attuazione del progetto di riqualificazione dell'area cortilizia in oggetto, saranno adeguatamente mitigati, ed inoltre li ritiene reversibili con le necessarie azioni preventive, che propone.

Dato atto che:

3. gli elaborati relativi al PUA in oggetto sono stati depositati per 60 gg. consecutivi a decorrere dal 22.08.2012;
4. il Comune di Bagno di Romagna con nota in data 31.12.2012, assunta al protocollo provinciale n. 375 in data 03.01.2013, ha comunicato che non sono pervenute osservazioni sul piano in oggetto;

Richiamate le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa, per cui:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002 (ex parere art. 13 della L. 64/74), deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle osservazioni di cui al presente atto;
- il parere ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e ARPA che si sono espressi congiuntamente, ai sensi del "Protocollo d'Intesa" del 07/07/2008, con parere prot. PGFC/2012/7629 del 28/08/2012 (agli atti con prot. prov. n. 83615 del 29/08/2012), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
- in adempimento agli artt. 10, c. 1 e 12, c. 1 del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza di Ravenna ha rilasciato l'autorizzazione prot. 4842 del 25/03/2011, ai sensi dell'art. 21 del predetto decreto, con prescrizioni;
- in adempimento alle richieste di integrazioni del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale del 21/09/2012 prot. 90378 e del 22/02/2013 prot. 34098, il Comune di Bagno di Romagna con nota del 28/03/2013, assunta al prot. 63939 in data 02/04/2013, ha trasmesso il parere di compatibilità idraulica espresso dal Servizio Tecnico di Bacino della Romagna, con determina dirigenziale n° 2345 del 13/03/2013;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;**Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:**

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n° 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e successiva variante approvata con deliberazione del C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante al PTCP ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 in recepimento dei piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e del Piano regionale di Tutela delle Acque, adottata con delibera del Consiglio Provinciale n. 105921 del 29.11.2012;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area in oggetto è ubicata in zona urbanizzata, in adiacenza al centro storico di Bagno. La morfologia è sub-pianeggiante, ed i terreni sono costituiti dai depositi alluvionali terrazzati e subordinatamente detritici, in copertura del substrato roccioso (Formazione Marnoso – arenacea). Nella copertura alluvionale è stato riconosciuto un livello superficiale limoso, passante a terreni sabbiosi con ghiaie e blocchi di arenarie, in contatto sul substrato. Le prove geotecniche effettuate hanno individuato il substrato ad una profondità di 8/9 metri. Lo strato più superficiale ha mostrato scarse proprietà geotecniche, con poca affidabilità in relazione ai nuovi carichi previsti dal Progetto. **Per questi motivi la relazione geologica consiglia l'appoggio delle fondazioni su terreni con migliori capacità portanti, oltre 6/7 metri di profondità.** La prova geofisica effettuata (rilevamento microtremori e rapporto HVSR) mostra risultati coerenti con il modello geologico ricostruito, con un ampio picco di amplificazione posto a 9,5 Hz (frequenza fondamentale di sito). **Tale frequenza potrebbe essere simile a quella dei fabbricati in progetto (previsti ad un solo piano); di tale caratteristica sismica di sito dovrà tener conto il progettista in sede di calcolo esecutivo.** Sulla base delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche, viene escluso il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

In materia di rischio idrogeologico, l'area ricade in ambito di cui all'art. “Art. 4 - Area a moderata probabilità di esondazione” nelle Tavole del Rischio idrogeologico

dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. e in ambito “Zone di tutela delle falde idrotermali e delle acque sotterranee” (art.2.21 del PSC) .

In merito al primo aspetto, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 delle NTA del PSAI, è stato rilasciato nulla osta con determina di Giunta regionale, circa la compatibilità del progetto con la tutela della sicurezza idraulica del Fiume Savio.

Sul tema delle falde profonde, la relazione integrativa chiarisce che, per la modesta entità dell'intervento, è esclusa qualsiasi interferenza con le falde idrotermali. **In merito a quest'ultimo aspetto, si precisa comunque, che la verifica della sostenibilità degli interventi previsti, ai fini di quanto richiesto dal comma 1 del succitato art. 2.21 del PSC, rimane di competenza comunale.**

Sulla base dei contenuti della Relazione geologica, con integrazioni, a firma del Dr. Enzo Lucchi, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **Le fondazioni degli edifici in progetto, e quelle di sostegno delle opere esistenti, dovranno essere attestate su litologie con caratteristiche idonee a sostenere i nuovi carichi, bypassando i livelli superficiali, preferibilmente approfondite alle ghiaie poste a 6/8 metri di profondità.**
- **In fase di calcolo esecutivo, il progettista dovrà tenere debito conto delle caratteristiche microsismiche emerse dalle analisi geofisiche effettuate, con particolare riferimento alla frequenza fondamentale di sito.**

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35, 4° comma, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Il piano attuativo presentato conformatosi alle previsioni di PSC relativamente al tessuto storico, risulta in sostanziale coerenza con questo.

Si prende atto inoltre che la trasformazione urbanistica del Piano di Recupero proposto, recepisce sostanzialmente anche la normativa prevista dal RUE in merito alla monetizzazione degli standard urbanistici previsti per legge.

A tale proposito si invita il Comune:

1. **ad indicare nell'atto di approvazione del Piano attuativo in oggetto, i recettori delle somme monetizzate, inserendo tali opere nel Programma Triennale delle OO.PP..**

C) Espressione in merito alla valutazione di sostenibilità di cui a dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

Si constata che il presente piano attuativo ha raggiunto un discreto grado di approfondimento delle tematiche ambientali in relazione al sito in esame, alla natura ed alla entità della proposta insediativa, è stata inoltre curata la progettazione sia delle nuove strutture edilizie, sia della sistemazione esterna della corte residua.

Si ritiene tuttavia di dovere richiamare quanto segue, invitando il Comune:

- In merito al parere della Soprintendenza:
 2. **a recepire integralmente le specifiche prescrizioni indicate nell'atto prot. 4842 del 25/03/2011;**

- In merito alla particolare individuazione dell'area, contermine ad una zona di tutela del paesaggio fluviale e in considerazione anche del suo attuale uso:
 - **ad adoperarsi affinché l'area esterna della corte assuma una connotazione più naturalistica, prevedendo almeno le zone di parcheggio, pavimentate con materiali naturali e drenanti e la sistemazione del verde residuo con una destinazione ad orto e/o giardino “dei semplici”.**

Ritenuto che la “Valutazione di Sostenibilità Ambientale” ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla costruzione di locali a servizio della Casa per ferie “M. Serafina” sita a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli*, possa essere superata positivamente, si invita tuttavia il Comune di Bagno di Romagna ad integrare le proprie valutazioni con quanto indicato al sopracitato punto C).

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Visti i pareri espressi dalla Responsabile della Posizione Organizzativa della Pianificazione Territoriale e dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato in merito rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, nei confronti delle previsioni del *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da attuarsi relativo alla costruzione di locali a servizio della Casa per ferie “M. Serafina” sita a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli*, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- le fondazioni degli edifici in progetto, e quelle di sostegno delle opere esistenti, dovranno essere attestate su litologie con caratteristiche idonee a sostenere i nuovi carichi, bypassando i livelli superficiali, preferibilmente approfondite alle ghiaie poste a 6/8 metri di profondità;
- in fase di calcolo esecutivo, il progettista dovrà tenere debito conto delle caratteristiche microsismiche emerse dalle analisi geofisiche effettuate, con particolare riferimento alla frequenza fondamentale di sito.

2) Di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da attuarsi relativo alla costruzione di locali a servizio della Casa per ferie “M. Serafina” sita a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli*, invitando tuttavia il Comune a recepire quanto indicato al punto B) delle “considerazioni”:

- **ad indicare nell'atto di approvazione del Piano attuativo in oggetto, i recettori delle somme monetizzate, inserendo tali opere nel Programma Triennale delle OO.PP..**

3) Di valutare positivamente ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. e di escludere dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, il *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da attuarsi relativo alla costruzione di locali a servizio della Casa per ferie "M. Serafina" sita a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli*, invitando tuttavia il Comune a recepire quanto indicato al punto C) delle "considerazioni":

- **a recepire integralmente le specifiche prescrizioni indicate nell'atto prot. 4842 del 25/03/2011, rilasciato dalla Soprintendenza di Ravenna;**
- **ad adoperarsi affinché l'area esterna della corte assuma una connotazione più naturalistica, prevedendo almeno le zone di parcheggio pavimentate con materiali naturali e drenanti e la sistemazione del verde residuo con una destinazione ad orto e/o giardino "dei semplici".**

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente Pianificazione Territoriale ed al Comune di Bagno di Romagna, per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 9 allegati).

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Delibera prot. n. 11258 del 18/04/2013)

OGGETTO: Comune di Bagno di Romagna - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo alla costruzione di locali a servizio, della Casa per ferie "M. Serafina", sita a Bagno di Romagna in P.zza Ricasoli n° 7. Ditta proponente: Suore Clarisse Francescane del SS. Sacramento. Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 - Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. - Parere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 ovvero alla valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 18/04/2013.....

TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

(Ing. Simona Savini)

.....*Simona Savini*.....

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì,23/4/13.....

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....*[Firma]*.....

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

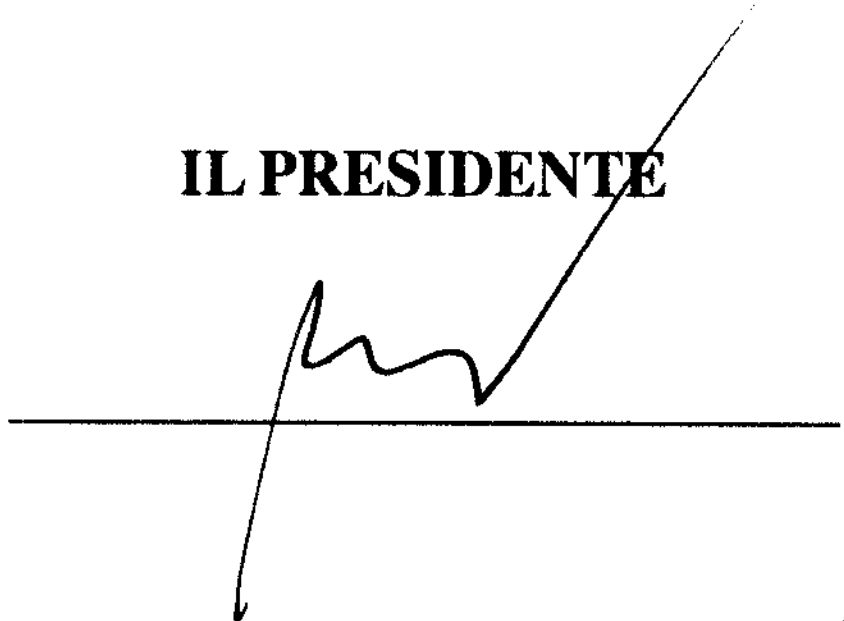
Lì,.....

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 30 APR. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

